

**DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'ADESIONE
E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO**

Art. 1

Finalità

1. Il presente atto determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio regionale ad iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera l'adesione e la partecipazione del Consiglio regionale ad iniziative, eventi, convegni ed altre manifestazioni pubbliche – di seguito denominate semplicemente manifestazioni – il cui ambito di interesse sia regionale, nazionale o internazionale.

Art. 2

Modalità di partecipazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, l'Ufficio di Presidenza:
 - a) definisce gli obiettivi e approva i programmi della manifestazioni, fissando le priorità e quantificando le risorse finanziarie da destinare ad esse, nel caso che l'organizzazione sia di sua esclusiva competenza;
 - b) stabilisce forme di collaborazione con altri enti pubblici per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni;
 - c) partecipa a manifestazioni mediante l'adesione a comitati d'onore e/o la concessione di contributi, normalmente attraverso la figura del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - d) concede contributi anche sotto forma di targhe, trofei o premi di altro genere.

Art. 3

Concessione contributi

1. La consistenza del contributo, compatibile con le previsioni di Bilancio per l'esercizio in corso, viene, di volta in volta, valutata in relazione alla valenza dell'iniziativa.
Sono in ogni caso escluse dalla presente disciplina le manifestazioni che, pur comportando oneri a carico del Bilancio, sono già previste da specifiche leggi regionali, ovvero abbiano ottenuto altri contributi regionali.

Art. 4

Adesione alle manifestazioni

1. Le adesioni alle manifestazioni di cui al punto 1, sono possibili alle seguenti condizioni:
 - a) l'Ente richiedente il contributo, o al quale sia stata demandata l'organizzazione della manifestazione, abbia elevata rappresentatività e sede nel territorio regionale;
 - b) le istanze di contributo non siano volte ad ottenere il sostegno della normale attività di funzionamento, nonché della gestione ordinaria o straordinaria degli enti richiedenti.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. I soggetti proponenti che intendono chiedere l'adesione del Consiglio regionale, al fine di ottenere il contributo finanziario, devono far pervenire al Presidente del Consiglio apposita istanza, contenente:
 - a) la descrizione del tipo di manifestazione e il relativo periodo di realizzazione;
 - b) il preventivo finanziario dettagliato della manifestazione;
 - c) l'elencazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
 - d) il nominativo e il recapito del responsabile dell'iniziativa;
 - e) lo Statuto e/o l'atto costitutivo dei soggetti giuridici da cui possa desumersi che gli stessi non perseguono fini di lucro.

Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le condizioni per l'adesione e per l'ammissione ai contributi sono accertate dalla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza previa valutazione delle domande pervenute e degli Statuti e/o atti costitutivi dei soggetti richiedenti.
2. La medesima struttura predispone la proposta di deliberazione.

Art. 7.

Obblighi connessi ai contributi

1. La concessione dei contributi comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzazione delle iniziative in modo conforme a quello programmato; in caso contrario, l'ammontare del contributo concesso può essere rideterminato con provvedimento motivato.
2. In ogni caso il Consiglio regionale non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati nella deliberazione di adesione o partecipazione, così come può disporre il recesso dall'adesione con motivata deliberazione.